COMUNE DI
Bregaglia

Legge sull'approvvigionamento idrico

BOZZA PER L'ASSEMBLEA COMUNALE DEL
19 NOVEMBRE 2026

INDICE

		Articolo
I	**Generalità**	
	Ambito di validità e scopo	1
	Compiti del Comune	2
	Riserva del diritto superiore	3
II	**Approvvigionamento idrico**	
	1. Generalità	
	Suddivisione degli impianti d'approvvigionamento idrico	4
	Obbligo d'allacciamento	5
	Allacciamento	6
	2. Allestimento ed utilizzo	
	Principio	7
	Collaudo	8
	Condutture di acqua	9
	Regime della pressione	10
	Contatori d'acqua	11
	Diritto di prelievo	12
	Fornitura d'acqua	13
	Acqua per lavori di costruzione	14
	Consumo d'acqua	15
	Impianti di spegnimento (idranti)	16
	Fontane	17
	3. Esercizio, manutenzione e rinnovo	
	Esercizio, manutenzione e rinnovo	18
	Controllo ed eliminazione di difetti	19
	Controllo della qualità	20
	Responsabilità	21
III	**Finanziamento**	
	1. Impianti pubblici	
	1.1. Generalità	
	Tipi di tasse	22
	Calcolo, tassazione e prelievo	23
	Obbligo delle tasse	24

1.2. Tasse d'allacciamento
Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico 25
Tasse speciali d'allacciamento 26
Tassazione 27
Scadenza e prelievo 28

1.3. Tasse sul consumo d'acqua
Tassa base 29
Tassa commisurata alla quantità 30
Scambio dati 30bis
Scadenza e prelievo 31

1.4. Rimedi legali
Reclami 32

2. Impianti privati
Impianti privati 33

IV Disposizioni esecutive e finali
Disposizioni penali 34
Entrata in vigore 35

Annesso: Specchietto delle tasse

I Generalità

Ambito di validità e scopo Art. 1

1 Questa legge è validoa per tutto il territorio comunale. In base alla legge edilizia ed al piano generale di urbanizzazione esso regola l'allestimento, l'uso, la manutenzione, il rinnovamento ed il finanziamento degli impianti d'approvvigionamento idrico, nonché i rapporti fra il Comune e le proprietarie ed i proprietari degli impianti privati allacciati agli impianti comunali dell'approvvigionamento idrico.

2 Le norme della legislazione sulla pianificazione territoriale riguardanti i piani d'area, rispettivamente i piani di quartiere, valgono per gli impianti d'approvvigionamento idrico nell'ambito dei piani d'area e dei piani di quartiere. In mancanza di norme particolari, sono determinanti le prescrizioni di questa legge anche nelle procedure dei piani d'area e dei piani di quartiere.

3 L'autorità edilizia può approvare o prescrivere l'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico di un Comune vicino, da parte di fondi che non possono essere allacciati agli impianti comunali, a condizione che esista una rispettiva convenzione fra i Comuni. Con le stesse premesse vengono allacciati agli impianti comunali fondi ubicati sul territorio di un Comune vicino.

4 Per i fondi allacciati agli impianti d'approvvigionamento idrico di un Comune vicino valgono le prescrizioni tecniche relative all'approvvigionamento idrico vigenti di volta in volta nel Comune vicino, così come le rispettive tasse d'allacciamento e sul consumo. L'esecuzione delle presenti prescrizioni spetta agli organi competenti del Comune su cui sono ubicati i fondi.

Compiti del Comune Art. 2

1 Il Comune allestisce e gestisce un impianto proprio d'approvvigionamento idrico, nonché un impianto di spegnimento (rete degli idranti). Esso adotta i provvedimenti necessari per la protezione e la garanzia di fornitura dell'acqua potabile.

2 L'estensione territoriale dell'approvvigionamento idrico e della rete degli idranti è determinata dal piano generale di urbanizzazione. I relativi impianti sono allestiti entro le scadenze previste nel programma d'urbanizzazione.

Riserva del diritto superiore Art. 3

1 Qualora la presente legge non contenga norme particolari, valgono le prescrizioni della legge edilizia comunale.

2 Sono inoltre riservate le prescrizioni del diritto federale e cantonale in materia.

II Approvvigionamento idrico

1. Generalità

Suddivisione degli impianti d'approvvigionamento idrico **Art. 4**

1 Gli impianti d'approvvigionamento idrico si suddividono in impianti comunali e impianti privati a dipendenza delle rispettive proprietà.

2 Sono impianti comunali gli impianti d'approvvigionamento idrico allestiti e gestiti dal Comune, come le captazioni di sorgenti, le vasche intermedie, i serbatoi d'accumulazione, le stazioni di riduzione della pressione, gli impianti di pompaggio, le condutture dell'acqua e della rete d'idranti, le installazioni antincendio, gli idranti, le fontane pubbliche.

3 Sono impianti privati gli impianti d'approvvigionamento idrico allestiti e gestiti dai privati, come le condutture d'allacciamento agli edifici comprese le installazioni di blocco (saracinesche), le valvole di riduzione della pressione, le condutture all'interno degli edifici, le captazioni di sorgenti private e le fontane private. Le condutture di allacciamento agli edifici collegano le installazioni negli edifici con le condutture principali del Comune e sono di proprietà privata.

4 Gli impianti comunali (pubblici) d'approvvigionamento idrico sono definiti nei piani generali di urbanizzazione delle pianificazioni locali.

Obbligo d'allacciamento **Art. 5**

1 Nell'area dell'approvvigionamento idrico comunale tutte le nuove costruzioni che vanno rifornite d'acqua sono da allacciare alle condutture pubbliche. In casi eccezionali l'autorità edilizia può autorizzare impianti privati d'approvvigionamento idrico.

2 Gli edifici e gli impianti esistenti vanno allacciati se una tale misura risulta opportuna e ragionevole. L'autorità edilizia determina il momento dell'allacciamento.

3 Per nuovi edifici va allestito al momento dell'inizio dei lavori un allacciamento provvisorio per l'acqua necessaria per la costruzione. L'allacciamento definitivo va allestito durante l'esecuzione dei lavori, in ogni caso prima che l'edificio sia abitato.

4 Il permesso d'allacciamento è rilasciato nell'ambito della procedura per il rilascio della licenza edilizia.

Allacciamento **Art. 6**

1 Il Comune stabilisce il punto d'allacciamento e la natura dello stesso.

2 In linea di massima va allestito per ogni particella un proprio allacciamento. L'autorità edilizia può decretare delle eccezioni o autorizzarle a richiesta. In caso di divisione di particelle può essere prescritto un allacciamento proprio per ogni nuova particella risultante dopo la divisione.

3 Il Comune decide se l'allacciamento degli impianti privati a quelli pubblici debba essere eseguito dal Comune o dai richiedenti.

4 Se bisogna costruire delle condutture collettive di allacciamento agli edifici o se una conduttura di allacciamento richiede l'attraversamento di una proprietà privata, gli interessati devono accordarsi per iscritto, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, sui reciproci diritti e doveri e comprovarlo al Comune. Da ciò fa eccezione l'allacciamento alle condutture principali su parcelle comunali.

5 Per la posa delle condutture fanno analogamente stato le rispettive disposizioni del Codice Civile Svizzero.

2. Allestimento ed utilizzo

Principio Art. 7

1 Tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico vanno allestiti e gestiti a regola d'arte ed in base ai principi della relativa tecnica. Nel caso in cui per le condutture che immettono l'acqua nel serbatoio sia necessaria una riduzione di pressione, essa va utilizzata se possibile per la produzione di energia elettrica.

2 Nel caso in cui non siano contenute in questa legge delle speciali prescrizioni tecniche, l'autorità edilizia emana le disposizioni necessarie nella procedura per il rilascio della licenza edilizia. Ciò facendo essa tiene conto delle specifiche norme e delle raccomandazioni rilasciate dalle associazioni professionali.

3 I lavori agli impianti privati d'approvvigionamento idrico allacciati alla rete comunale possono essere eseguiti solo da professionisti qualificati che si impegnano ad effettuare in ogni tempo le riparazioni necessarie.

Collaudo Art. 8

1 La fine dei lavori degli impianti d'approvvigionamento idrico va annunciata all'autorità edilizia prima di procedere alla copertura. L'autorità edilizia, o uno specialista del ramo incaricato dal Comune, controlla gli impianti, in particolare l'esecuzione degli allacciamenti all'impianto pubblico, e ordina se necessario l'eliminazione dei difetti riscontrati.

2 Se il Comune non provvede in occasione del collaudo alla misurazione dell'ubicazione degli impianti d'approvvigionamento idrico, in particolare del tracciato delle condutture, i

committenti inoltrano, entro tre mesi dalla data del collaudo, i piani delle opere eseguite con l'ubicazione esatta di tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico.

Condutture d'acqua **Art. 9**

1 Per l'allestimento di tutte le condutture d'acqua va utilizzato materiale di qualità ineccepibile in grado di reggere alla pressione dell'acqua.

2 Nel punto d'allacciamento alle condutture comunali va installata una saracinesca, munita di una rispettiva tavola di localizzazione. Nelle vasche di controllo bisogna applicare una placchetta presso la saracinesca con l'indicazione dell'edificio allacciato. La saracinesca costituisce un accessorio delle condutture d'allacciamento ed è di proprietà privata.

3 Le condutture dell'acqua vanno interrate e immesse nell'edificio a profondità sufficiente per garantire la protezione dal gelo. Qualora per l'allacciamento all'edificio si utilizzino delle condutture in materia sintetica, va garantita, se fattibile dal punto di vista tecnico, la possibilità del loro disgelo mediante l'impiego di elettricità.

4 Negli impianti combinati per l'acqua potabile e l'acqua ad uso artigianale e industriale sono da adottare dei provvedimenti in grado di evitare il rigurgito di quest'ultima.

Regime della pressione **Art. 10**

1 Nel caso in cui la pressione della rete risulti troppo elevata, nelle condutture d'entrata nell'edificio va installata una valvola di riduzione della pressione. Tutti i costi generati in tale connesso o provocati da guasti derivanti dal mancato rispetto di questa norma sono a carico dei privati.

2 Se la pressione della rete delle condutture non è sufficiente, con l'autorizzazione dell'autorità edilizia possono essere adottati i provvedimenti necessari per aumentarla. Tutti i costi generati in tale connesso sono a carico dei privati.

3 Le perdite d'acqua sono da annunciare senza indugi al Comune.

Contatori d'acqua **Art. 11**

1 In tutti gli edifici allacciati agli impianti d'approvvigionamento idrico vanno installati in luogo ben accessibile dei contatori d'acqua sulla conduttura d'entrata. Prima e dopo il contatore d'acqua sono da installare delle saracinesche. Non è consentito il prelievo d'acqua dall'impianto prima del contatore.

2 Per il prelievo d'acqua che non sarà immessa nelle canalizzazioni pubbliche dell'acqua di scarico inquinata o delle acque meteoriche, come prelievi per l'irrigazione di orti e giardini

o per l'alimentazione di stagni e biotopi o di fontane domestiche e simili, può essere autorizzata a richiesta l'installazione di un contatore d'acqua separato.

3 I contatori sono forniti dal Comune e rimangono di sua proprietà. L'installazione dei contatori va a carico dei privati. La revisione e la sostituzione dei contatori è a carico del Comune. L'accesso ai contatori va lasciato libero.

4 I danni ai contatori d'acqua causati per negligenza dei privati vanno a carico degli stessi. Se è contestata la misurazione del prelievo d'acqua, va effettuata una verifica ufficiale del contatore. Qualora la differenza risulti al di fuori dei limiti di tolleranza normalizzati secondo le indicazioni della Società svizzera delle industrie del gas e delle acque (SVGW/SSIGE/SSIGA), i costi della verifica vanno a carico del Comune; in caso contrario i costi sono a carico dei privati.

Diritto al prelievo **Art. 12**

1 In linea di massima il Comune provvede nell'area allacciata alla fornitura dell'acqua per il fabbisogno normale.

2 Il prelievo d'acqua ad uso artigianale e industriale, nonché per ulteriori impianti con elevato fabbisogno, è soggetto ad autorizzazione speciale da parte del Comune.

3 Possono essere stipulate convenzioni particolari per prelievi straordinari d'acqua.

Fornitura d'acqua **Art. 13**

1 La fornitura d'acqua avviene entro i limiti consentiti dall'efficienza dei rispettivi impianti d'approvvigionamento. Non può essere garantita una pressione costante. Vanno accettate senza diritto a risarcimento le limitazioni di fornitura in caso di carenza d'acqua, guasti d'esercizio, incendi e altri motivi giustificati.

2 Le interruzioni e le limitazioni di fornitura conosciute in anticipo vanno comunicate tempestivamente agli utenti.

3 Fintanto che il Comune non è in grado di garantire l'approvvigionamento d'acqua per nuovi edifici non possono essere rilasciate licenze edilizie per nuovi edifici.

Acqua per lavori di costruzione **Art. 14**

1 L'acqua per l'edificazione di nuove costruzioni va prelevata dall'allacciamento esistente sul fondo da edificare. In casi particolari l'autorità edilizia può autorizzare degli allacciamenti provvisori.

Consumo d'acqua **Art. 15**

1 L'acqua va usata con parsimonia da parte degli utenti.

2 È vietato lasciar scorrere inutilmente ed abusivamente l'acqua (p.es. al fine di evitare il gelo).

3 In caso di carenza d'acqua e in caso di incendi il consumo d'acqua va ridotto al minimo indispensabile. Se necessario, l'autorità edilizia può decretare limitazioni temporanee della fornitura d'acqua.

Impianti di spegnimento (rete degli idranti) **Art. 16**

1 La rete degli idranti serve quale attrezzatura per lo spegnimento di incendi ed in linea di massima non può essere utilizzata per altri scopi. A richiesta possono essere concesse delle eccezioni.

2 I prelievi dalla riserva antincendio per le esercitazioni del corpo dei pompieri sono da adeguare al livello d'acqua disponibile di volta in volta.

3 L'acqua proveniente da idranti, fontane ed altre riserve d'acqua di proprietà privata necessaria per gli interventi e gli esercizi del corpo dei pompieri va messa a disposizione gratuitamente.

Fontane **Art. 17**

1 L'acqua delle fontane non può essere sporcata mediante il lavaggio di oggetti inquinanti. Non è consentito il lavaggio di autoveicoli presso le fontane.

2 I privati che utilizzano le fontane pubbliche per abbeverare il bestiame devono collaborare nella pulizia delle stesse, così come nello sgombero della neve e del ghiaccio nelle immediate vicinanze.

3 In caso di scarsità d'acqua le fontane vanno chiuse. L'autorità edilizia emana, se necessario, le disposizioni necessarie.

3. Esercizio, manutenzione e rinnovo

Esercizio, manutenzione e rinnovo **Art. 18**

1 Tutti gli impianti d'approvvigionamento idrico vanno usati in modo appropriato, accuditi, mantenuti e rinnovati tempestivamente.

2 Le proprietarie ed i proprietari sono responsabili dell'esercizio e della manutenzione ineccepibile degli impianti.

Controllo ed eliminazione di difetti **Art. 19**

1 Il Comune provvede periodicamente al controllo dello stato dei propri impianti d'approvvigionamento idrico e di quelli privati allacciati alla sua rete di distribuzione. Va consentito l'accesso agli impianti alle persone incaricate dei controlli.

2 I difetti riscontrati negli impianti pubblici vanno eliminati immediatamente dal Comune.

3 I difetti riscontrati negli impianti privati vanno eliminati immediatamente a proprie spese dalle proprietarie o dai proprietari di propria iniziativa o su sollecitazione del Comune.

4 Se le disposizioni non vengono osservate o se in casi d'urgenza si rivela necessario un intervento immediato, il Comune provvede a riparare i danni o ad eliminare i guasti a spese delle persone o delle aziende responsabili. Questi vanno immediatamente informati per iscritto sui provvedimenti adottati.

Controllo della qualità **Art. 20**

1 Il Comune provvede al controllo periodico della qualità dell'acqua potabile (autocontrollo secondo la legislazione sulle derrate alimentari).

2 Il Comune adotta in generale e soprattutto in caso di prevedibile minaccia della qualità dell'acqua potabile tutti i provvedimenti necessari per la protezione degli utenti.

Responsabilità **Art. 21**

1 Le proprietarie ed i proprietari degli impianti privati d'approvvigionamento idrico sono responsabili di eventuali danni causati agli impianti pubblici in seguito a costruzioni difettose, funzionamento inadeguato o esercizio e manutenzioni carenti dei loro impianti.

2 Il Comune da parte sua è responsabile di danni causati agli impianti privati in seguito ad esercizio o manutenzione inappropriati degli impianti comunali.

3 È riservata inoltre la responsabilità del Comune per quanto riguarda la qualità dell'acqua potabile fornita agli utenti.

III Finanziamento

1. Impianti pubblici

1.1 Generalità

Tipi di tasse **Art. 22**

1 Per far fronte alle spese derivanti dalla costruzione, dall'esercizio, dalla manutenzione e dal rinnovo (risanamento o sostituzione) degli impianti d'approvvigionamento idrico, il Comune preleva delle tasse che coprono i costi e sono conformi al principio della causalità. In caso di situazioni particolari, i costi residui sono finanziati con mezzi della gestione ordinaria.

2 Si prelevano delle tasse (tasse d'allacciamento, tasse sul consumo d'acqua) per la copertura dei costi causati dall'urbanizzazione di base, dall'urbanizzazione generale e dall'urbanizzazione particolare, nella misura in cui gli impianti dell'urbanizzazione particolare non sono finanziati da contributi.

3 Per la manutenzione ed il rinnovo degli impianti d'approvvigionamento idrico già in esercizio vanno effettuati i necessari accantonamenti. Si prelevano delle tasse speciali d'allacciamento nella misura in cui gli accantonamenti effettuati non risultino sufficienti.

4. Per la gestione delle fontane pubbliche il Comune prevede una compensazione interna di Fr. 100'000/a, a favore del ramo acquedotto.

5 Il conto finanziario per l'approvvigionamento idrico è tenuto secondo le disposizioni per i finanziamenti speciali.

Calcolo, tassazione e prelievo **Art. 23**

1 Le tasse d'allacciamento (tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico, tasse speciali d'allacciamento) e le tasse sul consumo (tassa base, tasse commisurate alla quantità) sono fissate e prelevate secondo le prescrizioni di questo regolamento.
2 L'ammontare delle tasse è fissato separatamente nell'annesso (specchietto delle tasse).

3 L'ammontare delle tasse d'allacciamento e delle tasse base e delle tasse commisurate alla quantità vanno adeguate periodicamente secondo il fabbisogno finanziario del finanziamento speciale per l'approvvigionamento idrico.

Obbligo delle tasse **Art. 24**

1 Debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari figuranti a registro fondiario al momento della loro scadenza. In caso di proprietà complessive, debitori delle tasse sono

le proprietarie ed i proprietari del complesso, in caso di comproprietà le comproprietarie ed i comproprietari. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie l'obbligo delle tasse ricade sugli aventi diritto.

2 In caso di trapasso di proprietà dopo la scadenza della tassa, l'obbligo di pagamento di tutti gli importi ancora da riscuotere ricade sulle nuove proprietarie, rispettivamente sui nuovi proprietari.

3 Le fatture e le decisioni sono recapitate alle persone iscritte a registro fondiario al momento della loro emanazione. Su richiesta la fattura può essere inviata alle aziende con sede nel Comune che non sono proprietarie dell'edificio. Anche in questo caso debitori delle tasse sono i proprietari iscritti a registro fondiario ai sensi del cpv. 1. In caso di rapporti di proprietà in diritto di superficie la fatturazione è effettuata all'indirizzo degli aventi diritto, in caso di proprietà complessiva o comproprietà alle proprietarie, rispettivamente ai proprietari del complesso o ai comproprietari, in caso di proprietà per piani all'amministrazione. La fattura per progetti di cui il proprietario non risulti essere committente va recapitata alla committenza.

1.2. Tasse d'allacciamento

Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico Art. 25

1 Per gli edifici allacciati la prima volta agli impianti d'approvvigionamento idrico va versata una tantum la tassa d'allacciamento agli stessi. Essa è calcolata in base al valore a nuovo indicizzato dell'edificio allacciato secondo la stima ufficiale e in base allo specchietto delle tasse (tasse scalari secondo la classe degli oggetti).

2 È dovuto un pagamento supplementare nel caso in cui un edificio, in seguito al cambiamento della sua destinazione, va attribuito ad una classe d'oggetto con un maggior consumo d'acqua. Il pagamento supplementare è calcolato in base alla differenza fra la tassa precedente dovuta e quella risultante in seguito al cambiamento di destinazione. In casi di poca entità l'autorità edilizia può rinunciare a tale prelievo supplementare.

3 È dovuto un pagamento supplementare nel caso in cui l'edificio allacciato subisca dei cambiamenti edilizi (ristrutturazioni, ampliamenti, edifici sostitutivi) che ne aumentano il valore a nuovo in misura superiore al 20%. Il pagamento superiore è calcolato in base alla differenza fra il valore a nuovo indicizzato secondo la stima ufficiale prima dei cambiamenti edilizi più il 20% ed il valore a nuovo dopo l'esecuzione degli stessi. La tassa è fissata in base agli importi previsti di volta in volta per i nuovi edifici.

4 Gli edifici sostitutivi (demolizioni e ricostruzioni) si trattano alla stessa stregua delle ristrutturazioni.

Tasse speciali d'allacciamento **Art. 26**

1 Qualora i proventi dalle tasse e dagli accantonamenti per il finanziamento di nuovi impianti d'approvvigionamento idrico o dei rinnovi necessari degli impianti esistenti non risultino sufficienti, si prelevano tasse speciali d'allacciamento da tutti i fondi allacciati che traggono vantaggio dagli impianti, nonché dagli edifici non allacciati che possono usufruire ulteriormente di una protezione antincendio.

2 Qualora per esigenze particolari di singoli fondi risulti necessario ampliare determinati impianti pubblici d'approvvigionamento idrico, si prelevano dalle proprietarie e dai proprietari delle tasse speciali d'allacciamento a copertura dei costi d'ampliamento.

3 L'ammontare delle tasse speciali d'allacciamento è fissato mediante decreto del Comune. Per le tasse speciali d'allacciamento valgono del resto per analogia le prescrizioni relative alle tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico.

Tassazione **Art. 27**

1 Le tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico per i nuovi edifici e le tasse supplementari per gli ampliamenti o i cambiamenti di destinazione soggetti a tassa vengono stabilite provvisoriamente al momento del rilascio della licenza edilizia secondo le indicazioni contenute nella domanda di costruzione. La tassazione definitiva avviene non appena disponibile la stima ufficiale.

2 Le tasse per il primo allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico degli edifici esistenti sono fissate al momento del rilascio dell'autorizzazione d'allacciamento.

3 Determinante per la tassazione provvisoria è il presumibile valore, rispettivamente il valore aggiunto del progetto di costruzione approvato. Esso è fissato in base ai costi di costruzione approssimativi indicati nella domanda di costruzione. Qualora nella domanda di costruzione risultino indicazioni evidentemente inesatte, l'autorità edilizia fissa il valore approssimativo, rispettivamente il valore aggiunto, in base alla proposta di assicurazione per il periodo di costruzione o in base a propri calcoli.

4 Determinante per la tassazione definitiva delle tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico è il valore a nuovo reindicizzato del progetto di costruzione soggetto a tassa secondo le indicazioni della stima ufficiale al momento dell'allacciamento.

5 Qualora le tasse fissate provvisoriamente divergano da quelle definitive, sulla differenza d'importo è dovuto un interesse di mora, rispettivamente di rimborso secondo il tasso applicato di volta in volta dal Cantone.

Scadenza e prelievo **Art. 28**

1 Le tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico e le tasse supplementari per gli ampliamenti o i cambiamenti di destinazione sono esigibili al momento dell'inizio dei lavori di costruzione.

2 Tasse speciali d'allacciamento sono esigibili al momento della conclusione dei lavori di costruzione degli impianti d'approvvigionamento idrico finanziati con tali tasse. Chi è soggetto al pagamento di tali tasse può essere obbligato al versamento di acconti già durante l'esecuzione dei lavori.

3 Le tasse d'allacciamento fissate provvisoriamente o definitivamente vanno pagate entro 30 giorni dal recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato secondo il tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

1.3. Tasse sul consumo d'acqua

Tassa base **Art. 29**

1 Per tutti gli immobili allacciati agli impianti pubblici d'approvvigionamento idrico è dovuta una tassa base annuale ricorrente.

2 La base di calcolo per l'imposizione della tassa base è costituita dal valore a nuovo dell'edificio secondo la stima ufficiale da parte dell'Ufficio per le valutazioni immobiliari e dal numero delle unità abitative. Per garantire che per tutti gli immobili venga riscossa una tassa di base adeguata ed equa, sono stati fissati sia un importo minimo che uno massimo per ogni unità abitativa. L'ammontare della tassa è fissato nello specchietto delle tasse e determinato in misura scalare secondo la classe di oggetti.
La tassa base viene conteggiata totalmente anche in caso di un immobile vuoto o usato solo parzialmente durante l'anno. In casi particolari il municipio può fare un'eccezione.

Tassa commisurata alla quantità **Art. 30**

1 La tassa commisurata alla quantità da versare per tutti gli immobili allacciati è calcolata secondo il consumo di acqua fresca misurata dal rispettivo contatore d'acqua e in base alla tassa in Fr./m^3 fissata nello specchietto delle tasse.
2 Il calcolo della tassa commisurata alla quantità avviene in base alla lettura del contatore d'acqua. Qualora un contatore d'acqua indichi un consumo d'acqua manifestamente errato o risulti fuori uso, il consumo d'acqua a partire dall'ultima lettura viene determinato secondo il consumo medio registrato durante gli ultimi tre anni nello stesso periodo, tenendo conto di eventuali variazioni per quanto riguarda il fabbisogno d'acqua.

3 Il noleggio dei contatori viene fatturato separatamente in base all'annesso (specchietto delle tasse).

Scambio dati **Art. 30bis**

1 Il Comune è autorizzato a elaborare e a utilizzare i dati relativi e resi disponibili in relazione allo svolgimento delle operazioni soggette alle presenti condizioni generali (indirizzi, dati di fatturazione, misurazioni del profilo di carico, ecc.), in particolare per il bilanciamento e il conteggio della fornitura di acqua e smaltimento delle acque di scarico, il rilevamento di abusi, come pure per le valutazioni necessarie per gli scopi summenzionati, nel rispetto delle disposizioni legali in materia di protezione dei dati e di quelle sulla disgiunzione delle informazioni.
Il Comune è autorizzato a trasmettere i dati rilevati a terzi (per esempio fornitori di acqua, impianti di depurazione esterni, agenzie di incasso, imprese di elaborazione dati) nella misura in cui sia necessario ai fini di un'adeguata gestione tecnica e commerciale dell'utilizzo degli impianti. Dati personali possono essere trasmessi a terzi dal Comune a fini di elaborazione nell'ambito dell'art. 10° della Legge sulla protezione dei dati nonché nel rispetto di eventuali disposizioni di diritto cantonale o comunale (outsourcing)

I dati individualizzabili possono, ma non devono, essere conservati per un periodo massimo di 5 anni, a meno che non debbano essere conservati per 10 anni in base alle disposizioni sulla conservazione dei libri di commercio.

Scadenza e prelievo **Art. 31**

1 Le tasse sul consumo d'acqua e per il noleggio dei contatori sono esigibili di volta in volta alla fine dell'anno civile. Qualora durante l'anno subentri un trapasso di proprietà, l'importo dovuto pro rata è esigibile al momento di tale trapasso.

2 Le tasse fatturate vanno pagate entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato in base al tasso fissato di volta in volta dal Cantone.

1.4. Rimedi legali

Reclami **Art. 32**

1 Reclami contro la fatturazione delle tasse sono da inoltrare entro 30 giorni al Comune per iscritto e con una rispettiva motivazione.

2 Il municipio esamina il reclamo e determina l'ammontare delle tasse dovute mediante una decisione motivata.

3 Contro le decisioni del municipio è possibile presentare ricorso scritto e motivato al Tribunale amministrativo dei Grigioni entro 30 giorni dalla notifica.

2. Impianti privati

Impianti privati **Art. 33**

1 I costi di realizzazione, manutenzione e rinnovo degli impianti privati d'approvvigionamento idrico secondo l'art. 4 cpv. 3 nonché del loro allacciamento alla rete pubblica sono a carico delle/dei richiedenti. Gli allacciamenti predisposti dal Comune sono fatturati al momento del rilascio del permesso d'allacciamento.

2 Se l'allacciamento è realizzato dal Comune, le/i richiedenti possono essere obbligati a prestare una garanzia per i relativi costi prevedibili.

3 Se determinati allacciamenti o condutture d'allacciamento servono vari immobili, tutti i relativi costi sono da ripartire dai privati stessi. È riservata la ripartizione dei costi da parte dell'autorità edilizia per i piani di quartiere, nonché per le condutture d'allacciamento private da realizzare, rispettivamente da utilizzare in comune per ordine dell'autorità edilizia.

IV Disposizioni esecutive e finali

Disposizioni penali **Art. 34**

1 Le infrazioni contro questa legge o contro le disposizioni esecutive e le decisioni rilasciate in base allo stesso, sono punite dal municipio con multe fino a Fr. 5'000.00.

2 La competenza di perseguire e giudicare le infrazioni secondo il cpv. 1 spetta al municipio. Esso rileva la fattispecie e la situazione personale delle persone interessate. Ad esse è concessa la facoltà di essere ascoltate prima dell'emanazione della decisione.

Entrata in vigore **Art. 35**

1 la presente legge entra in vigore il 01.01.2027 dopo l'approvazione da parte dell'assemblea comunale.

2. Questa legge sostituisce il regolamento entrato in vigore il 01.01.2012.

3 Ogni cinque anni, il Municipio è tenuto a rivalutare la situazione finanziaria del ramo dell'acquedotto e, se necessario, a sottoporre all'Assemblea comunale eventuali modifiche al tariffario.

Il sindaco: La segretaria comunale:

Fernando Giovanoli Giulia Giovanoli

In base all'art. 22 e sgg. della presente legge sono prelevate le seguenti tasse:

Ammontare delle tasse

1. Tasse d'allacciamento agli impianti d'approvvigionamento idrico

Tassa in base al valore a nuovo secondo la stima ufficiale

- **Oggetti di classe 1** **1.15% + IVA**

  Edifici con scarso fabbisogno d'acqua come
  uffici, edifici amministrativi, edifici scolastici, edifici del culto,
  magazzini per il materiale, rimesse, fienili,
  piccoli edifici (autorimesse, ripostigli, ecc.), posteggi indipendenti
  impianti privati per lo sport ed il tempo libero

- **Oggetti di classe 2** **2.00% + IVA**

  Edifici con medio fabbisogno d'acqua come
  edifici a scopo abitativo, edifici residenziali e commerciali,
  caffé (senza ristorante), piccole aziende artigianali
  (negozi, panetterie, saloni da parrucchiere, falegnamerie,
  officine, ecc.), magazzini per generi alimentari, stalle

- **Oggetti di classe 3** **2.25% + IVA**

  Edifici con elevato fabbisogno d'acqua come
  ospedali, case di soggiorno e di cura, stabilimenti termali,
  aziende di tipo turistico (alberghi, pensioni, locande, ristoranti, ecc.),
  empori con ristorante, caseifici, macellerie, mattatoi, autolavaggi
  stabilimenti industriali e grandi aziende artigianali,
  impianti pubblici per lo sport ed il tempo libero

2. Tasse sul consumo d'acqua

2.1. Tassa base

Base di tassazione: unità abitativa e/o azienda

Tutti gli edifici allacciati secondo la classe d'oggetto:

- **Oggetti di classe 1** **Fr. 100.00 + IVA**

  Edifici con scarso fabbisogno d'acqua come: uffici, edifici amministrativi, edifici del culto, magazzini per il materiale, rimesse, fienili, piccoli edifici (autorimesse, ripostigli, ecc.), posteggi indipendenti, stalle usate come ripostiglio

- **Oggetti di classe 2**

  Edifici con medio fabbisogno d'acqua come: unità abitative di domiciliati, case e appartamenti di vacanza, impianti privati per lo sport ed il tempo libero piccole aziende

  0.4‰ del valore a nuovo dell'edificio secondo la stima ufficiale, min. Fr. 175.00 + IVA, mass.Fr 230.00 + IVA, per unità abitativa

- **Oggetti di classe 3** **da Fr. 250.00 a Fr. 500.00 + IVA**

  Edifici con grande fabbisogno d'acqua come: edifici commerciali, caffé (senza ristorante), aziende artigianali (negozi, panetterie, chioschi, saloni da parrucchiere, falegnamerie, officine, ecc.),magazzini per generi alimentari, aziende agricole, edifici scolastici

- **Oggetti di classe 4** **da Fr. 500.00 a Fr. 4'000.00 + IVA**

  Edifici con elevato fabbisogno d'acqua come: ospedali, case di soggiorno e di cura, stabilimenti termali, aziende di tipo turistico (alberghi, pensioni, ostelli, ristoranti, ecc.), empori con ristorante, caseifici, macellerie, mattatoi, autolavaggi, stabilimenti industriali e grandi aziende artigianali impianti pubblici per lo sport e il tempo libero

Le tasse per le singole aziende vengono fissate annualmente dal municipio, tenendo conto della grandezza dell'azienda e del fabbisogno d'acqua.

2.2. Tassa commisurata alla quantità

per m^3 di consumo d'acqua

Tutti gli edifici e gli impianti allacciati	**Fr. 1.00/m^3 + IVA**

2.3. Noleggio contatore **Fr. 15.00/a + IVA**